

TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa MLD , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle controversia iscritta al numero 3119 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006 pendente

TRA

-SOCIETÀ ALFA SRL rappresentato e difeso dall'avv.(OMISSIS) elett.te domiciliati come in atti;

- OPPONENTE -

E

SOCIETÀ BETA SRL rappresentato e difeso dall'avv.(OMISSIS) ,elett.te domiciliati come in atti;

- OPPOSTO -

OGGETTO: opposizione all'esecuzione

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

La SOCIETÀ ALFA SRL ha proposto opposizione all'esecuzione mobiliare promossa in suo danno ad istanza della SOCIETÀ BETA SRL (proc. n.613/06 RGEM) in relazione alla sentenza n. 20/06 resa dal Tribunale di Benevento in virtù della quale l'odierna opponente veniva condannata al pagamento della somma - a titolo di conguaglio- di euro 12.911,40 oltre accessori e spese di lite.

Deduceva l'illegittimità del pignoramento mobiliare eseguito in suo danno, stante la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo azionato; invero a Corte di Appello investita del gravame avverso il predetto titolo, aveva dapprima con decreto inaudita altera parte del 17-20 marzo 2006, sospeso "in via provvisoria l'esecutività della sentenza n 20/06 " successivamente confermato detta sospensione con ordinanza del 28 aprile 2006.

Chiedeva, pertanto, dichiararsi la carenza del diritto della SOCIETÀ BETA SRL di procedere esecutivamente in suo danno dichiarando altresì l'illegittimità del pignoramento con lo svincolo della *res staggita*, facendosi ordine al custode di restituire quanto pignorato, infine, accertata la responsabilità ex art 96 cpc ovvero in subordine ex art 2043 ce, condannare il procedente al risarcimento dei danni con vittoria di spese.

Disposta dal Ge la sospensione dell'esecuzione e introdotto il presente procedimento di cognizione, si costituiva ritualmente la srl SOCIETÀ BETA SRL che contestava la fondatezza della avversa domanda deducendo la piena legittimità della intrapresa esecuzione stante la mancata comunicazione del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avendo il debitore prodotto una mera copia informale del decreto reso dalla Corte di Appello peraltro scarsamente leggibile.

Contestava la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 cpc deducendone l'infondatezza.

Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.

Nel corso del presente giudizio veniva depositato, ad istanza della , -SOCIETÀ ALFA SRL ed accolto dal magistrato designato per la sua trattazione, ricorso ex art. 700 cpc con il quale si disponeva "lo svincolo dal pignoramento della ruspa Caterpillar MAIA 920" facendosi "ordine al custode.... di riconsegnarlo alla... ricorrente (odierna opponente ndr)" e subordinando "l'attuazione del ...provvedimento al versamento Della somma di euro 3000,00 da versarsi su un libretto di deposito a risparmio intestato alla ricorrente e vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Benevento" (cfr. provvedimento del 15 maggio 2007 reso nel proc n. 3119-1/06 in atti).

La causa, giusta decreto del 26.5.2011, veniva assegnata allo scrivente magistrato stante il trasferimento del precedente titolare, ed all'udienza del 29.5.2014 riservata la decisione sulle conclusioni definitivamente precisate dalle parti, essendo nelle more intervenuta la restituzione del bene pignorato in virtù del citato provvedimento ex art. 700 cpc.

Ciò posto per giurisprudenza costante, *"nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale*

degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio (Cassazione civile sez. II, 27 febbraio 2001, n. 2908; Cassazione civile sez. II, 3 luglio 2000, n. 8879; Cassazione civile sez. III, 10 febbraio 2000, n. 1461; Cassazione civile sez. III, 10 maggio 2000, n. 5945).

Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il diritto di agire *in executivis* sul presupposto della sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo.

La suddetta censura, afferendo al profilo dell'*an exequatur*, integra motivo di opposizione all'esecuzione, in tali sensi dovendosi quindi qualificare la proposta azione.

Quanto al merito, è noto che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva.

Ne deriva che ai fini della legittimità della esecuzione forzata, non è sufficiente che il titolo esecutivo esista nel momento in cui questa viene iniziata, ma è necessario che esso permanga durante tutto il corso della fase esecutiva, sicchè in sede di opposizione ex art. 615 cpc si deve accertare l'attuale esistenza del titolo e verificare che esso non sia venuto meno per fatti sopravvenuti alla sua formazione.

Peraltro la sopravvenuta caducazione del titolo, rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, può essere evidenziata per la prima volta anche in cassazione in quanto importa l'illegittimità dell'esecuzione con effetto *ex tunc* (cfr. Cass. 210/02, Cass. 9293/01).

In sede di opposizione ex art. 615 cpc, quindi, può dedursi sia la mancanza originaria del titolo esecutivo sia la sopravvenuta sua caducazione in ipotesi di perdita di efficacia del titolo per effetto di revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza o sia riformata o cassata la sentenza in base alla quale l' esecuzione è proposta (cfr. Cass. 12364/06).

Nel caso di specie è pacifico in fatto che la Corte di Appello di Napoli, investita del gravame avverso la sentenza n. 20/06 resa dall'intestato Tribunale e posta a base della esecuzione per cui è lite, con decreto reso il 17 — 20 marzo 2006, disponeva la sospensione della esecutività della predetta sentenza, fissando udienza di comparizione per il successivo 21 aprile 2006. Il decreto de quo, reso fuori udienza, nel disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata disponeva anche che si procedesse alla notifica di esso alla controparte entro il 4 aprile 2006. Detto adempimento, come risulta dalla copia della relata apposta in calce allo stesso, è stato effettuato a richiesta del procuratore, - SOCIETÀ ALFA SRL solo in data 3.4.2006, ovvero successivamente alla notifica del precetto, avvenuta il 28.2.06, e alla esecuzione del pignoramento avvenuta in data 28 marzo 2006 (cfr. verbale in atti).

E' evidente quindi che all'atto del pignoramento nessuna formale comunicazione del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto in esecuzione era stata effettuata nei confronti della creditrice procedente, in mancanza degli adempimenti relativi alla comunicazione del decreto reso inaudita altera parte secondo le prescrizioni del codice di rito di cui agli artt. 136 e segg cpc nonché artt. 45 e segg. disp att sicché legittimamente si è proceduto al pignoramento in danno della , -SOCIETÀ ALFA SRL

Deve poi rimarcarsi la pacifica circostanza, emergente dalla incontestata documentazione versata in atti, che il Giudice del Gravame, con sentenza n. 1304/12 del 3.3-14.4.2012, divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione , ha definitivamente riformato la sentenza n. 20/05, costituente il titolo esecutivo posto a base della esecuzione per cui è lite, in accoglimento dell'appello proposto dalla , -SOCIETÀ ALFA SRL

Ne consegue che successivamente all'inizio dell'esecuzione, di cui veniva disposta la sospensione ai sensi dell'art. 624 cpc ad opera del GE titolare della relativa procedura, si è verificata la circostanza della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo con la conseguenza che l'esecuzione è divenuta illegittima con effetto *ex tunc* (cfr. Cass 3728/00 *ex multis*).

Si impone quindi l' accoglimento della proposta opposizione ex art. 615 cpc con la conseguente declaratoria di sopravvenuta insussistenza del diritto del procedente di agire in *executivis* in danno del debitore pignorato.

Nulla deve disporsi in ordine alla restituzione del bene staggito in favore della parte esecutata essendosi già provveduto in tal senso in esito alla concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 cpc proposto in corso di causa, come è incontestato.

Quanto alla richiesta di svincolo delle somme il cui versamento era stato disposto a titolo di cauzione, si osserva che il relativo potere, giusta quanto disposto dal GI nel provvedimento del 15 maggio 2007 cit, compete al Giudice della procedura esecutiva mobiliare.

La domanda di risarcimento danni ex art 96 cpc deve essere disattesa mancando ogni allegazione sia con riferimento *all'au debeat*ur sia con riferimento *al quantum*.

In relazione alle spese del presente procedimento, la assoluta peculiarità della controversia, tenuto conto dei motivi che sorreggono la presente decisione in relazione alle posizioni processuali della parti, consiglia la pronuncia di integrale compensazione delle stesse, comprensive anche di quelle della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie l' opposizione e per l'effetto dichiara la sopravvenuta insussistenza del diritto della SOCIETÀ BETA SRL srl di procedere esecutivamente in danno , -SOCIETÀ ALFA SRL in relazione alla sentenza n 20/06 del Tribunale di Benevento;

Dispone non doversi procedere allo svincolo delle somme depositate a titolo di cauzione essendo ogni determinazione in proposito rimessa al GE della esecuzione n 613/06.

Benevento, 24 giugno 2014

Il Giudice